

# APPENDICE C

## C. - Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti

### L'INDAGINE ANPA-ONR

L'aggiornamento del Rapporto sull'attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in via di elaborazione, si propone di descrivere in maniera analitica lo stato dell'arte del D.Lgs. 22/97 nella parte in cui disciplina la delimitazione, l'organizzazione e l'attuazione degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani. In tale Rapporto saranno esaminate le realtà regionali e provinciali impegnate nel processo attuativo del Decreto Ronchi, segnatamente attraverso lo studio delle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. 22/97 (sulla gestione dei rifiuti) e del D.Lgs. 112/98 (sul decentramento amministrativo), l'esame dei piani regionali e provinciali e, infine, attraverso l'individuazione delle iniziative provinciali per l'organizzazione e l'istituzione degli ATO. Esulano dal campo di indagine le amministrazioni regionali e provinciali che non hanno dato attuazione al D.Lgs. 22/97 (anche se non è escluso che le previgenti leggi regionali, i piani regionali e provinciali, possano essere compatibili con le disposizioni legislative sopravvenute), nonché le regioni dichiarate in stato d'emergenza.

### IL QUADRO NORMATIVO

#### Il Decreto legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 avvia una nuova fase in materia di "gestione" dei rifiuti. Si è passati, infatti, da una nozione di smaltimento, comprensiva delle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e discarica sul suolo e nel suolo (art.1, DPR 915/82) alla nozione onnicomprensiva di gestione dei rifiuti (art.6, D.Lgs. 22/97), ove lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase finale e residuale del complessivo ciclo dei rifiuti (art. 5). La regione, in particolare, ha il compito di promuovere la gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (art.19). Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi (in base al principio comunitario dell'utilizzo delle migliori

tecnologie disponibili che non comportino costi eccessivi), al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, e di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinate tipologie di rifiuti (art. 5).

La competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è riservata al comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla legge 142/90, come sostituita dal D.Lgs. 18 giugno 2000, n. 267, e dall'art. 23 del Decreto, mentre la privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani (art. 21).

La gestione dei rifiuti, inoltre, si conforma al principio della cooperazione di tutte le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni del Decreto stesso.

#### La pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti urbani

Alla gestione dei rifiuti si provvede mediante piani regionali e provinciali. Sono di competenza delle regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite province e comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti disciplinati dall'art. 22 del Decreto.

I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. In particolare, il piano regionale in materia di gestione di rifiuti urbani prevede:

- la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto;

nelle more restano in vigore i piani regionali vigenti. Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente nel caso di inutile decorso del termine di approvazione o adeguamento del piano regionale.

Ai sensi dell'art. 20 compete alla provincia l'individuazione, sulla base del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei criteri regionali, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

All'interno degli ambiti territoriali ottimali, le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti stessi (art. 23).

### **Il decentramento amministrativo attuato con il D.Lgs. 112/98**

Completa il quadro normativo delle competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani il processo di riforma del sistema amministrativo avviato dalle leggi 59/97 (Bassanini 1) e 127/97 (Bassanini 2), attuato dal D.Lgs. 112/98 (sul decentramento amministrativo), che si incentra sul "principio di sussidiarietà".

L'art. 4, comma 3, lett. a) definisce il principio di sussidiarietà come "l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati".

Ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa.

Il D.Lgs. 112/98 ha individuato le materie trasferite agli enti locali. In particolare, in merito alla gestione dei rifiuti, l'art. 85 (*Funzioni e compiti mantenuti allo Stato*) statuisce che "Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, oli usati, pile e accu-

mulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 29 del Decreto legislativo 22/97".

Alcune regioni, in attuazione del D.Lgs. 112/98, hanno individuato – con legge – le specifiche competenze degli enti locali interessati dalla gestione dei rifiuti urbani.

### **Delimitazione e finalità degli ATO**

La gestione dei rifiuti urbani (nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) si attua in ambiti territoriali ottimali (ATO) che ordinariamente, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, coincidono con il territorio provinciale (art. 21). La gestione dei rifiuti urbani in ATO concorre alla gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la cui promozione è di competenza della regione (art. 19). In ATO le province organizzano le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 25), mentre, ai sensi dell'art. 5, lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ATO.

La gestione dei rifiuti urbani in ATO costituisce un obiettivo della pianificazione regionale. Infatti, il piano regionale, nel prevedere la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, deve comunque assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23; così come deve prevedere il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali. Inoltre, in ATO le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani.

In tali ambiti territoriali ottimali, le province organizzano la gestione dei rifiuti urbani attraverso il piano di gestione dei rifiuti urbani, il quale deve essere redatto anche sulla base delle indicazioni fornite dai comuni. Per specifiche esigenze tecniche e di efficienza, le province possono prevedere gestioni anche a livello di sub-ambito provinciale, purché tali suddivisioni mirino comunque a superare la frammentazione della gestione dei rifiuti.

## Forme di cooperazione

Le province coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO.

La legge 142/90 è stata abrogata dal Decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (art. 274, comma 1, lett. q), pertanto ogni riferimento alla legge 142 deve intendersi alla legge sopravvenuta. Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/00, la legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione; in particolare, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

L'azione di coordinamento della provincia è finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani da parte dei comuni appartenenti al medesimo ATO (art. 23, D.Lgs. 22/97); infatti, i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 142/90 (ora D.Lgs. 267/00) e dell'art. 23 (attraverso, cioè, le forme di coordinamento tra gli enti locali). Il Titolo II (Soggetti), Capo V (Forme associate), del D.Lgs. 267/00 individua le forme associative e di cooperazione alle quali possono ricorrere province e comuni per attuare la gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti (art. 30: convenzioni; art. 31: consorzi; art. 32: unioni di comuni; art. 33: esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni). Non si ritiene applicabile alla gestione dei rifiuti urbani la forma associata dell'accordo di programma. L'accordo, infatti, è previsto per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, mentre la gestione dei rifiuti costituisce essenzialmente un servizio.

## Forme di gestione in ATO

I comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme previste dal Decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267. In particolare, l'art. 113 prevede che i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) *in economia*, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) *in concessione a terzi*, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) *a mezzo di azienda speciale*, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) *a mezzo di istituzione*, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) *a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio*, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) *a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria* disciplinate dal successivo art. 116.

Dal combinato disposto dell'art. 23 (gestione dei rifiuti urbani in ATO) D.Lgs. 22/1997, degli artt. 30, 31, 32 e 33 (forme di cooperazione) e art. 113 (forme di gestione dei servizi pubblici locali), D.Lgs. 267/00, si possono così sintetizzare le tappe fondamentali per l'attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ATO:

1. delimitazione ATO;
2. individuazione ed istituzione delle forme di cooperazione tra i comuni del medesimo ATO, attività coordinata dalla provincia;
3. individuazione ed attuazione di una delle forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

In base alle risposte fornite dagli Enti nell'ambito dell'aggiornamento del Rapporto sugli ATO, emerge che le regioni che hanno emanato le disposizioni di legge relativamente all'attuazione del D.Lgs. 22/97 (sulla gestione dei rifiuti) e del D.Lgs. 112/98 (sul decentramento amministrativo), sono l'Abruzzo, la Basilicata, l'Emilia Romagna, le Marche e la Liguria; mentre il Lazio, la Toscana e il Veneto hanno emanato le leggi regionali di attuazione della normativa statale solamente in materia di rifiuti. Il Piemonte, la Lombardia, il Molise e l'Umbria hanno provveduto ad emanare leggi regionali in materia di decentramento amministrativo di attuazione del D.Lgs. 112/98.

Tabella 1. - Situazione legislazione al 30 giugno 2001

Regione	Legge regionale di attuazione D.lgs. 22/97	Legge regionale di attuazione D.lgs. 112/98
PIEMONTE		44/00
LOMBARDIA		1/00
VENETO	3/00	
LIGURIA	17/97	18/99
EMILIA ROMAGNA	25/99	3/99
TOSCANA	25/98 – 71/00	
UMBRIA		3/99
MARCHE	28/99 – 17/00	10/99
LAZIO	27/98	
ABRUZZO	83/00	110/00 – 11/99
MOLISE		34/99
BASILICATA	6/01	7/99

Fonte: leggi regionali

Le leggi regionali disciplinano dettagliatamente l'istituzione e l'organizzazione degli ATO, le forme di cooperazione tra le province e i comuni appartenenti al medesimo ATO, l'individuazione delle autorità d'ambito e le relative forme di gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti. È normata l'attività di pianificazione a livello regionale e provinciale e i relativi iter di approvazione.

Di seguito si riporta lo stato della pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale e provinciale, che è stato possibile desumere dalle

dichiarazioni fornite dagli Enti, nell'ambito della predisposizione dell'aggiornamento dello Studio ANPA-ONR sugli ATO.

Nel Rapporto finale sulla gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, che sarà presentato entro il prossimo autunno, verranno descritte, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti territoriali competenti e delle analisi dei piani regionali e provinciali, in modo analitico le attività intraprese sul territorio per l'organizzazione degli ATO e l'attuazione delle relative forme di gestione dei rifiuti negli stessi.

Tabella 2. - Situazione Piani gestione rifiuti al 30 giugno 2001

ENTE	SITUAZIONE PIANO
<i>Regione Piemonte</i>	<i>Approvato con DCR n. 436-11546 del 30/07/1997</i>
Provincia di Alessandria	Approvato con DGR n. 16-308 del 29/06/2000
Provincia di Asti	Adottato con DCP n. 7974 del 18/03/1998, e approvato con presa d'atto della Regione
Provincia di Biella	Adottato con DCP n. 1 del 13/01/1998 in corso di approvazione regionale
Provincia di Cuneo	Adottato con DCP n. 142/5 del 21/12/1998 in corso di approvazione regionale
Provincia di Novara	Adottato con DCP n. 188 del 03/12/1998 approvato con DGR n. 21-471 del 17/07/2000
Provincia di Torino	Adottato con DCP n. 413-109805 del 08/09/1998 e n. 196353 dell'11/01/2000 approvato con DGR n. 18-29780 del 03/04/2000
Provincia di Verbanò C. O.	Adottato con DGP n. 10 del 27/01/2000 in fase di approvazione da parte del Consiglio Provinciale
Provincia di Vercelli	Approvato con DGP n. 47-27062 del 12 aprile 1999
<i>Regione Lombardia</i>	-
Provincia di Bergamo	Adottato con DCP n. 118 del 23/07/1997 revisione del Piano previgente, trasmesso alla Giunta Regionale per approvazione

*(segue)* Tabella 2. - Situazione Piani gestione rifiuti al 30 giugno 2001

ENTE	SITUAZIONE PIANO
Provincia di Brescia	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione
Provincia di Como	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione
Provincia di Cremona	Piano approvato con DGR n. V/1167 del 12/10/1994 attualmente in fase di revisione
Provincia di Lecco	Piano approvato dalla Regione con Deliberazione n. VI/1532 del 29/02/2000
Provincia di Lodi	Revisione del Piano previgente in corso, sarà completata entro il 2001
Provincia di Mantova	Piano approvato con DCP n. 31 del 29/07/1999 all'esame della Giunta Regionale
Provincia di Milano	Prevista revisione del Piano, approvato con DCR del 15/11/1995 e aggiornato con DCP n. 30059-9898-93 del 20/04/1999, entro il 2001
Provincia di Pavia	Piano non predisposto poiché mancano criteri regionali per la redazione
Provincia di Sondrio	In corso di revisione del Piano adottato dal Consiglio Provinciale e approvato con DGR n. VI/558 del 09/04/1997
Provincia di Varese	In corso di revisione il Piano adottato dal Consiglio Provinciale e approvato con DGR n. VI/557 del 09/04/1997
<i>Regione Veneto (*)</i>	<i>Adottato con DGR n. 451 del 15/02/2000 in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale</i>
Provincia di Belluno	Adottato con DCP n. 11 del 12/05/2000 in corso di approvazione regionale
Provincia di Padova	Adottato dal Consiglio Provinciale non ancora approvato dalla Regione
Provincia di Rovigo	-
Provincia di Treviso	-
Provincia di Venezia	Adottato con DCP n. 8538/99, in corso di aggiornamento
Provincia di Verona	In fase di elaborazione
Provincia di Vicenza	Predisposto, non ancora adottato
<i>Regione Liguria</i>	<i>Approvato con DCR n.17 del 29/02/2000</i>
Provincia di Genova	Prevista adozione da parte del Consiglio Provinciale entro luglio 2001
Provincia di Imperia	Consegnato alla Provincia dall'esecutore, sarà adottato entro settembre 2001
Provincia di Savona	-
Provincia della Spezia	Consegnato alla Provincia dall'esecutore, attualmente è all'esame del Consiglio Provinciale, si prevede l'approvazione entro il mese di luglio 2001
<i>Regione Emilia Romagna</i>	-
Provincia di Bologna	Prevista a breve la revisione e l'integrazione del Piano infraregionale
Provincia di Ferrara	Prevista revisione e l'integrazione del Piano infraregionale a seguito emanazione Linee guida regionali previste dalla LR 03/99
Provincia di Forlì	Approvato con Deliberazione della Regione n. 1705/99 del 21/09/1999
Provincia di Modena	Adottato con DCP n. 202 del 24/07/1996 e approvato con DGR n. 1073 del 24/06/97
Provincia di Parma	Prevista revisione e l'integrazione del Piano infraregionale a seguito emanazione Linee guida regionali previste dalla LR 03/99

*(segue)* Tabella 2. - Situazione Piani gestione rifiuti al 30 giugno 2001

ENTE	SITUAZIONE PIANO
Provincia di Piacenza	Prevista revisione e l'integrazione del Piano infraregionale a seguito emanazione Linee guida regionali previste dalla LR 03/99
Provincia di Ravenna	Adottato con DCP n. 134 del 31/10/98 e n. 78 del 15/06/99. Approvato con DGR n. 208 del 16/02/00
Provincia di Reggio Emilia	Prevista a breve revisione e integrazione del Piano infraregionale a seguito dell'emanazione delle Linee guida regionali previste dalla LR 03/99
Provincia di Rimini	Prevista revisione e l'integrazione del Piano infraregionale a seguito emanazione Linee guida regionali previste dalla LR 03/99
<i>Regione Toscana</i>	<i>Approvato con DCR n. 88/1998</i>
Provincia di Arezzo	Adottato 1° stralcio relativo a RU e RUA con DCP n. 44 del 14/04/1999 pubblicato su BURT n. 12 del 02/03/2000 suppl. straordinario
Provincia di Firenze	Adottato con DCP n. 35 del 28/02/2000 approvato con DGR n. 728 del 04/07/2000
Provincia di Grosseto	-
Provincia di Livorno	Adottato con DCP n. 168 del 14/09/2000 approvato con DGR n. 1082 del 17/10/2000
Provincia di Lucca	Adottato con DCP n. 178 del 17/11/1999 in corso di approvazione regionale
Provincia di Massa Carrara	Adottato con DCP n. 69 del 06/10/1998 richieste integrazioni con DGR n. 261 del 15/03/1999
Provincia di Pisa	Adottato con DCP n. 36 del 25/02/2000 approvato con DGR n. 370 del 14/07/2000
Provincia di Pistoia	-
Provincia di Prato	-
Provincia di Siena	Adottato con DCP n. 2 del 01/03/1999 approvato con DGR n. 537 del 10/05/1999
<i>Regione Umbria</i>	<i>In corso di approvazione</i>
Provincia di Perugia	-
Provincia di Terni	-
<i>Regione Marche</i>	<i>Approvato con DCR n. 7 del 28/10/1999</i>
Provincia di Ancona	Adottato con DCP n. 60 del 19/04/2001, attualmente all'esame della Giunta Regionale
Provincia di Ascoli Piceno	-
Provincia di Macerata	Adottato con DCP n. 99 del 22/12/2000, in fase di pubblicazione sul BUR
Provincia di Pesaro	-
<i>Regione Lazio</i>	-
Provincia di Frosinone	-
Provincia di Latina	Adottato con DCP n. 71 del 30/09/1998. Giudizio di conformità con DGR n. 6523 del 24 novembre 1998, come rettificata con DGR n. 201 del 26 gennaio 1999
Provincia di Rieti	Adottato, trasmesso alla Regione per giudizio di conformità
Provincia di Roma	Approvato con Deliberazioni provinciali n. 345 del 29/05/1998 e n. 368 del 6/08/1998. Giudizio di conformità con DGR n. 6523 del 24/11/1998

*(segue)* Tabella 2. - Situazione Piani gestione rifiuti al 30 giugno 2001

ENTE	SITUAZIONE PIANO
Provincia di Viterbo	Approvato dalla Provincia e in attesa di giudizio di conformità della Regione
<i>Regione Abruzzo</i>	<i>In fase di predisposizione</i>
Provincia di Chieti	Approvato come preliminare
Provincia di L'Aquila	Avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico per la redazione
Provincia di Pescara	Affidato l'incarico per la redazione
Provincia di Teramo	Affidato l'incarico per la redazione
<i>Regione Molise</i>	<i>Piano di emergenza sui rifiuti urbani approvato con DGR n. 1240 del 25/09/2000</i>
Provincia di Campobasso	-
Provincia di Isernia	-
<i>Regione Basilicata</i>	<i>Approvato con LR n. 6 del 02/02/2001</i>
Provincia di Matera	-
Provincia di Potenza	-

(\*) La Regione Veneto intende pronunciare il parere di conformità sui Piani provinciali con un unico atto di imminente formulazione.

Fonte: Regioni e Province